

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6742 del 21/12/2018
Oggetto	PROCEDIMENTO RAPP1231 - COMUNE DI BRISIGHELLA (RA), LOCALITA' RITORTOLO - FIUME LAMONE - RICHIEDENTE DITTA CIMATTI ROSANESE - USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CONCESSIONE UNIFICATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - REVOCA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DAL FIUME LAMONE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-7015 del 21/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RAPP1231
COMUNE DI BRISIGHELLA (RA), LOCALITA' RITORTOLO
FIUME LAMONE
RICHIEDENTE DITTA CIMATTI ROSANESE
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE UNIFICATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL PRELIEVO DI
ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - REVOCA AUTORIZZAZIONE
PROVVISORIA DAL FIUME LAMONE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II

- sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
 - il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
 - le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
 - la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
 - le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
 - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

PREMESSO che con determinazione regionale n. 7921/2001 (Prat. n. RAPP1231) a seguito della richiesta di concessione per la derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione agricola, a suo tempo presentata da Cimatti Rosanese, è stata rilasciata autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dal fiume Lamone;

PRESO ATTO dell'istanza di concessione presentata da Cimatti Rosanese in data 29/11/2007 e registrata al protocollo regionale n. PG/2007/317515 in data 12/12/2008, con la quale si chiede l'unificazione di due prelievi ai sensi dell'art. 5,

comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/2001, presentando in allegato alla domanda stessa:

- domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Lamone in località Ritortolo del Comune di Brisighella, per uso irrigazione agricola (ex autorizzazione provvisoria RAPP1231);
- domanda di concessione preferenziale di acque sotterranee in località Ritortolo del Comune di Brisighella per uso irrigazione agricola in riguardo ad un pozzo di nuova denuncia in sanatoria (Pratica RA07A0351), comprensiva del modulo A di denuncia pozzo;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- **relativamente al prelievo dal fiume Lamone (RAPP1231):**
 - è esercitato mediante una elettropompa della potenza di kW 1,4;
 - diametro del tubo di pescaggio mm 50;
 - la portata massima derivata è pari a l/s 1,50
 - la quantità d'acqua superficiale richiesta è pari a mc/anno 540;
 - è ubicato in sponda destra in località Ritortolo del comune di Brisighella in prossimità del terreno distinto al NTC di detto comune al foglio n. 61, mapp. 26;
- **relativamente al prelievo da acque sotterranee (ex procedimento RA07A0351):**
 - è esercitato mediante un pozzo della profondità di m 15, e del diametro di mm 1.000
 - la portata massima derivata è pari a l/s 1,25;
 - la quantità d'acqua sotterranea richiesta è pari a mc/anno 3.000;
 - è ubicato in località Ritortolo del comune di Brisighella, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 61, mapp. n. 28;
- **relativamente al prelievo totale la quantità** di acqua superficiale e sotterranea, richiesta in concessione, risulta essere di **mc annui 3.540** per una portata massima complessiva di **l/sec 2,75**;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che il prelievo unificato richiesto, è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II del Regolamento Regionale n. 41/2001;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;

- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R n. 113 in data 01/09/2010;
- nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo regionale n. PG/2010/146213 in data 01/06/2010, con la quale la Provincia di Ravenna ha espresso il parere favorevole alla concessione unificata di derivazione di acqua pubblica, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino.
 2. si invita fin d'ora ad indicare al richiedente di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
 3. obbligo di rispetto del DMV del corso d'acqua con attenzione al mantenimento di un deflusso minimo vitale in grado di consentire anche l'alimentazione di Ponte Alberete e Valle Mandriole;
- della nota protocollo regionale n PG/2009/287443 in data 16/12/2009, con la quale l'Autorità dei Bacini regionali Romagnoli, ha espresso parere favorevole, per la concessione unificata, con esclusione del mese di agosto;
- della nota protocollo regionale n PG/2009/290892 in data 21/12/2009, con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna, ha espresso parere favorevole, per la concessione unificata, dando conto della impossibilità di soddisfare allo stato attuale la domanda di acqua tramite le strutture consortili già operanti nel territorio;
- della nota protocollo ARPAE n. PGRA/2018/3264 in data 09/03/2018 che trasmette la determinazione regionale n. 737 del 02/03/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Ravenna ha rilasciato il parere favorevole, per i soli fini idraulici, sul progetto definitivo formulando una serie di prescrizioni;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

ACCERTATA la compatibilità dei prelievi con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, come da relazione istruttoria agli atti:

1) PRELIEVO ACQUA SUPERFICIALE

Corpo Idrico: 080000000000 4 ER– Fiume Lamone – sezione di chiusura Valle di Brisighella

STATO chimico BUONO

STATO ecologico SUFFICIENTE

- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di una autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata dalla Regione Emilia Romagna nell'anno 2001 che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo;
- il prelievo non è soggetto all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione dei volumi prelevati;
- non si ritengono necessari interventi particolari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il 2021, ma solamente il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - il Deflusso minimo vitale (DMV) e che tale valore è fissato dalla DGR 2067/2015 allegato D) in 0,30 mc/s da maggio a settembre e in 0,45 mc/s da ottobre ad aprile.

2) PRELIEVO ACQUA SOTTERRANEA

Corpo idrico di montagna: 5090ER-AV2-VA – AV2Depositati vallate App. Senio-Savio

STATO quantitativo SQUAS: BUONO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di una concessione preferenziale relativa ad un prelievo già in essere almeno dall'anno 1999 che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- il corpo idrico di interesse non è a rischio;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola del prelievo essendo questo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivamente di circa Ha 04.50.00 coltivati ad albicocco, con una richiesta di 3.540 mc annui, la quantità di risorsa richiesta è compatibile per la tipologia di utilizzo complessivo delle colture sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41, con

unificazione dei due prelievi in un unico procedimento e contestuale revoca della autorizzazione provvisoria in essere per il prelievo superficiale;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rilasciare alla ditta Cimatti Rosanese CF CMTRNS38D42D458X, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria, ad uso irrigazione agricola dal fiume Lamone in sponda destra, in località Ritortolo del comune di Brisighella, (Proc. RAPP1231);
2. di rilasciare concessione sotterranea preferenziale da pozzo (RA07A0351) ad uso irrigazione agricola in località Ritortolo del comune di Brisighella;
3. di unificare i due prelievi all'interno dell'unica concessione che mantiene il numero RAPP1231;
4. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima complessiva di l/s 2,75 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 3.540 mc (540 mc da fiume e 3.000 mc da pozzo) nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
5. di stabilire la **scadenza della concessione al 31/12/2028** in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
6. di revocare l'autorizzazione provvisoria al prelievo superficiale citata in premessa;
7. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
8. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 737/2018, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
9. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo al periodo dal 2019 al 2028 pari ad **€142,70**, salvo conguaglio;
10. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
11. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale e per il pozzo, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere

- versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
12. di dare atto che, in data 21/11/2007, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione, le spese di istruttoria pari ad € 166,00;
 13. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
 14. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
 15. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 16. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 17. di aver ricevuto dall'utente il disciplinare di concessione regolarmente firmato;
 18. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità dei canoni dovuti;
 19. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 20. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 21. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione unificata semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale e sotterranea per uso irrigazione agricola rilasciata a Cimatti Rosanese CF CMTRNS38D42D458X - procedimento RAPP1231.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene da due punti di presa:

1. dal corpo idrico superficiale 080000000000 4 ER Fiume Lamone (Sezione chiusura: valle di Brisighella), mediante opere mobili, poste sull'argine destro del fiume Lamone, costituite da:
 - una elettropompa con potenza di 1,4 kW e portata massima di 1,50 l/s;Il prelievo è ubicato in località Ritortolo nel Comune di Brisighella, su punto antistante al terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 61, mapp. n. 26, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 722.741, Y= 900.774;
2. dal corpo idrico sotterraneo 5090ER-AV2-VA – AV2 Depositi vallate App. Senio-Savio, mediante un pozzo con le seguenti caratteristiche:
 - colonna tubolare in cemento del diametro di mm 1.000 e della profondità di m 15,00;
 - elettropompa sommersa della potenza di 1,0 kW e della portata massima di 1,25 l/s.

Il pozzo è ubicato in località Ritortolo nel Comune di Brisighella, sul terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 61, mapp. n. 28, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 722.810, Y= 900.734;

La risorsa servirà nel suo complesso per irrorazione ed irrigazione di una superficie di terreno di Ha 04.50.00 coltivato ad albicocco;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima complessiva l/s 2,75 (l/s 1,50 da fiume e l/s 1,25 da pozzo);
 - volume annuo totale mc 3.540 (mc 540 da fiume e mc 3.000 da pozzo).
- Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato

stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo da fiume , il deflusso di una **minima quantità d'acqua pari a mc/s 0,30 nel periodo da maggio a settembre e in mc/s 0,45 nel periodo da ottobre ad aprile** quale "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 sulla base di quanto definito dal Piano di Gestione distrettuale e nel Parere della Autorità di Bacino e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo dal fiume Lamone.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 737/2018;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o

meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni della struttura gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

La Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. La Struttura concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6 RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31 dicembre 2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.